

## Legenda permessi di lavoro:

(da inserire nella colonna 2 della distinta manodopera occupata)

- 01 Svizzeri
- 02 Domiciliati “C” **Permesso di domicilio.** Il titolare del permesso “C” UE/AELS ha diritto di soggiornare in Svizzera e svolgere un’attività dipendente o indipendente ed è assimilato ad un cittadino svizzero ad eccezione del diritto di voto e di eleggibilità e dell’assolvimento del servizio militare.
- 03 Frontalieri “G” **Permesso per frontalieri.** Viene rilasciato alla persona che ha la nazionalità di un Paese UE/AELS che intende esercitare un’attività lucrativa dipendente o indipendente in Svizzera senza trasferire la propria residenza nel nostro Paese. Il cittadino UE/AELS che intende ottenere un permesso “G”, deve disporre di un contratto di lavoro sottoscritto con un datore di lavoro in Svizzera
- 04 Dimoranti “B” **Permesso di dimora.** Il cittadino UE/AELS che intende esercitare un’attività dipendente in Svizzera può ottenere un permesso “B” se dispone di una conferma d’impiego/contratto di lavoro dalla durata minima di 1 anno o a tempo indeterminato.
- 05 Dim. Temp. “L” **Permesso di dimora temporanea.** Il cittadino UE/AELS che intende esercitare un’attività dipendente in Svizzera e che dispone di una conferma d’impiego/contratto di lavoro della durata massima di 364 giorni, può chiedere il rilascio di un permesso di dimora temporanea “L”.
- 06 Rich. Asilo “N” **Permesso per richiedenti l’asilo.** Viene rilasciato agli stranieri che sono messi in procedura d’asilo.
- 07 Amm. Prov “F” **Permesso per stranieri ammessi provvisoriamente.** È rilasciato agli stranieri che vengono ammessi provvisoriamente in Svizzera. Le persone con tali statuti possono, dopo tre mesi dal loro arrivo in Svizzera, chiedere l’autorizzazione a svolgere un’attività lavorativa. Tale istanza soggiace al preavviso dell’ufficio del mercato del lavoro.
- 08 Ass. Imp. “AIMP” **Notifica attività lucrativa.** Lavoratori dipendenti provenienti da uno Stato membro della UE/AELS con assunzione d’impiego presso datore di lavoro svizzero per un massimo di 90 giorni lavorativi o 3 mesi per anno civile.